

Sulla (il)legittimità dell'ordine rivolto ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale in assenza dell'acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA

T.A.R. Veneto, Sez. I 3 dicembre 2020, n. 1167 - Migliozi, pres.; Rinaldi, est. - L.A.C. - Lega per L'Abolizione della Caccia (avv. Rizzato) c. Comune di Malo (n.c.) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Ordine rivolto ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale in assenza dell'acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4 maggio 2010, la Lega per l'Abolizione della Caccia (d'ora in poi "LAC") ha impugnato l'ordinanza n. 34 del 9 febbraio 2010 emessa dal Comune di Malo nella sola parte in cui ordina ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale in assenza dell'acquisizione del preventivo parere dell'Ispra; parte ricorrente ha, poi, contestato il successivo comportamento tenuto dal Comune a seguito della richiesta di LAC del 4/3/2010.

In particolare, la ricorrente ha dedotto:

- l'incompetenza del Comune a provvedere alla gestione dei colombi, trattandosi di fauna selvatica e non sussistendo i presupposti per l'emissione di ordinanza contingibile e urgente;
- che in particolare, non sarebbe stato dato adeguatamente conto in motivazione e, comunque, non sussisterebbero il rischio igienico sanitario, la contingibilità (mancando elementi di urgente necessità) e la provvisorietà (non avendo l'ordinanza previsto un termine finale di efficacia l'ordinanza) del provvedimento impugnato;
- la violazione dell'art. 19, l. n. 157 del 1992, in quanto al punto 8 dell'ordinanza viene previsto comunque l'intervento di abbattimento a prescindere dall'acquisizione del parere dell'Ispra.

Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.

All'esito dell'udienza straordinaria di smaltimento del 1 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'ordinanza impugnata ha ordinato, ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, una serie di misure preventive, di controllo e risolutive delle problematiche legate alla gestione dei colombi in ambito urbano, prescrivendo l'utilizzo di metodi ecologici.

Seppure il Comune resistente, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, l. n. 157 del 1992, ha previsto l'abbattimento con fucile a canna liscia esclusivamente <<previa acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Fauna Selvatica (Ispra) che verifichi l'inefficacia dei metodi ecologici adottati>>, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per difetto di puntuale motivazione in ordine ai requisiti della contingibilità e dell'urgenza, e per la mancata indicazione del termine finale di efficacia dell'ordinanza.

Sotto il primo profilo, si rammenta l'insegnamento secondo il quale <<il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale; il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti *extra ordinem* per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; i provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare; è pertanto illegittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, cioè l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità>> (C. Stato, sez. V, 14/11/2017, n. 5239).

Nel caso di specie, nella motivazione del provvedimento impugnato non è dato conto, in modo adeguato, né degli elementi tecnici e istruttori che farebbero emergere la sussistenza di un effettivo rischio igienico sanitario nel Comune resistente, né delle circostanze che dimostrerebbero l'urgenza, ovvero l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità.

Sotto il secondo profilo, si rammenta l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il presupposto indefettibile per l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti" (C. Cost., 7 aprile 2011, n. 15; 1 luglio 2009, n. 196; C. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2013, n. 5276; TAR Toscana, sez. I, 13 aprile 2015, n. 576).

Il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale *extrema ratio* dell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'Amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali cd imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali (TAR Puglia, sez. stacc.



Lecce, con sentenza n. 797 del 12 maggio 2016; T.A.R. Venezia, sez. III, 24/07/2019, n.872; nello stesso senso, T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, 17/07/2020, n.25).

Nel caso di specie, come detto, difetta l'individuazione di un termine di durata dell'ordinanza impugnata.

Per le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento in epigrafe indicato deve essere annullato.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.

Parte ricorrente, ha presentato, in data 30 novembre 2020, istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

D'altronde, parte ricorrente ha dato conto del fatto <<dal 2015 l'avanzo di gestione è stato superiore rispetto al limite per usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato>>.

Poiché le condizioni economiche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche ai fini della liquidazione integrale delle spese di lite, devono sussistere sino al momento della conclusione del giudizio, trattandosi di un'unica "fase" ex art. 83, comma 2, d.p.r. n. 115 del 2002 – così dovendosi interpretare l'art. 136, comma 3, del medesimo d.p.r.-, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata e deve essere integralmente respinta l'istanza di liquidazione depositata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;

spese compensate;

revoca l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e respinge l'istanza di liquidazione dalla stessa depositata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)